



# COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.601 - Data 27.12.2012

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICI COMPETENTI PER LE FUNZIONI RELATIVE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART.15 LEGGE 12/11/2011 N. 183.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 17,40 e prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

Capone Ferruccio	Sindaco Presidente	Presente
Brandi Michele	Assessore – Vice Sindaco	Presente
Carbone Luciano	Assessore	Presente
Clemente Generosa	Assessore	Presente
Lepore Alfonso	Assessore	Assente
Musano Carmine	Assessore	Assente
Palmieri Salvatore	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Capo Avv. Marilena Fusco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **Premesso:**

– che il 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge n° 183/2011 concernente la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, contenuta nel D.P.R. 445/2000;

– che in forza delle nuove disposizioni, le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.;

– che la nuova normativa infatti prevede:

- a) Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di

certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° Gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazioni dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, c. 2, lett. A), del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000;

- b) Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*; le Amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° Gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del Responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'art. 74, del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, introdotta dal citato articolo 15 della Legge n° 183/2011;

- che, pertanto, le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni precedenti;

- che tale adempimento risulta indispensabile anche per consentire *“idonei controlli anche a campione”* delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 D.P.R. 445/2000;

- che la mancata risposta alla richiesta di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

- che occorre, altresì, individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

**Ritenuto** dover provvedere in merito assicurando le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti e gli idonei controlli anche a campione di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 ( come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

**Acclarata** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del TUEL trattandosi di atto relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

**Vista** la Direttiva n° 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione - D.F.P. 0061547 P - del 22.12.2011 ad oggetto: *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183”* disciplinante la decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Privati;

**Visto** il D.P.R. 445/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.;

**Vista** la Legge n°183/2011 (Legge di Stabilità 2012);

**Visto** il parere espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

**Dato Atto** che per l'adozione del presente atto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **APPROVARE ed ADOTTARE** le seguenti misure organizzative per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli adempimenti imposti dall'art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011 concernente la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, contenuta nel DPR 445/2000:

- Si dovrà procedere, a cura di ogni Responsabile di Servizio e/o di procedimento, dipendente di questa Amministrazione Comunale, ad effettuare:
  - a) “controlli a campione”, mediante sorteggio, di almeno il 25% delle autocertificazioni prodotte dagli utenti in relazione al procedimento stesso (ad esempio ammissione a benefici, bandi di concorso per assunzioni, gare d'appalto, etc...).
  - b) “controlli puntuali” per ciascuna autocertificazione allorché, durante l'istruttoria della domanda e dei documenti allegati, dalla rappresentazione dei fatti, degli stati e delle qualità come riportati sulla stessa emergano elementi di evidente incertezza tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità.
  - c) L'effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l'altro (puntuale e/o a campione).
  - d) I controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza.
  - e) Il controllo “a campione” deve essere espletato con priorità sulle autocertificazioni presentate al fine di ottenere benefici, sovvenzioni ed ogni altra forma di agevolazione di qualunque natura a favore di persone fisiche o di altri soggetti giuridici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia privata agevolata, della promozione e dell'incentivazione nei settori di intervento sociale ed economico, nell'ambito delle gare di appalto.
  - f) Il controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da leggi o regolamenti che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste.
  - g) Le verifiche andranno effettuate mediante riscontri con atti già in possesso degli uffici Comunali, nonché mediante comunicazioni, anche via fax, o con strumenti telematici, con le altre PP.AA. e/o altri Enti in possesso dei dati da accertare.
  - h) Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il Responsabile del Procedimento deve, a norma dell'art. 6 della Legge 241/90, invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificativa con modalità trasparente.
  - i) Il dipendente comunale, Responsabile di Servizio e/o Procedimento, che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni, ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:

- di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della *notizia criminis* e del soggetto presunto autore dell'illecito penale;
  - deve attivare il competente ufficio per la sospensione e/o revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l'eventuale recupero delle somme erogate.
- l) Tutte le richieste di dati provenienti da parte di altre Amministrazioni precedenti verranno trasmesse tempestivamente ai Responsabili di Settore competenti per materia dall'ufficio protocollo, qualora non inoltrate direttamente tramite PEC all'ufficio competente. Il Responsabile di Settore procederà all'affidamento della richiesta al Responsabile di Servizio e/o Procedimento incaricato all'interno del proprio Settore che procederà, previa ricerca d'archivio, al riscontro entro e non oltre 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.

**3. DISPORRE** che tali direttive siano riportate sul sito del Comune di Montella in apposito link denominato ***"Misure Organizzative Controlli Dichiarazioni"***.

**4. TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- ai Responsabili di Settore/Titolari di P.O. e al Responsabile dell'Ufficio Legale;
- ai Responsabili di Servizio di ciascun Settore.

Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
- F.to Avv. Marilena Fusco -